

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI DI CATANIA

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott.ssa M.F. Pricoco ……….Presidente

Dott.ssa E. Seminara………..Mag. di sorveglianza

Dott.ssa M. Laudani….……..…Comp. Priv.

Dott. R. Cantone ………………Comp. Priv.

in esito all’udienza del …… ove è intervenuto il Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale Dott.ssa C. Santocono;

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Esaminato il reclamo proposto da … avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il …. con cui veniva respinta l’istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo di detenzione sofferta dal ,,,, al …;

Osserva quanto segue:

si condivide la valutazione, contenuta nell’impugnata ordinanza del magistrato di sorveglianza, sul mancato raggiungimento allo stato, con riferimento all’istante, della “prova di partecipazione all'opera di rieducazione", requisito necessario ai sensi dell’art. 54 legge 354/75 per far ottenere al condannato il significativo di vantaggio di rientrare anticipatamente – rispetto al fine pena - nella società i cui valori egli ha offeso con i reati oggetto della condanna.

Il comportamento intramurario valutato semestre per semestre non è infatti l’unico parametro di meritevolezza dello sconto di pena richiesto, dovendosi valutare *complessivamente* la condotta del condannato per accertare se vi è stata un’evoluzione della sua personalità tale da reputare che oggi vi sia, da parte dell’istante, un effettivo ri-orientamento ai valori socialmente condivisibili.

Sull’ammissibilità e sull’opportunità di procedere ad una valutazione unitaria della condotta, con inclusione cioè dei comportamenti immediatamente successivi all’ultimo semestre considerato, se ritenuti incidenti sulla formazione della prova della partecipazione al trattamento intramurario o comunque al programma di trattamento risocializzante, si veda la cospicua e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in favore di una valutazione globale, anziché frazionata. Tra le varie sentenze della Corte di Cassazione, si consideri quella della sez. I penale del 09 marzo 2012 n. 11513 che ha espressamente affermato che “*nella valutazione…deve tenersi conto, in particolare, del comportamento intramurario, ma non esclusivamente di esso; pertanto, quando risulti da circostanze oggettive e di sicura pregnanza, seppure esterne alla condotta penitenziaria, che la partecipazione all'opera rieducativa non vi è stata, il beneficio deve essere escluso senza necessità di procedere all'esame del comportamento frazionato per semestre*”.

Si veda da ultimo la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 12/01/2016, n. 24449, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (in senso conforme: [Cass. Pen., sez. 01, del 28/02/2013, n. 11597](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4102416&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0) e [Cass. Pen., sez. 01, del 07/11/2014, n. 3092](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=2658427&idDatabank=0); cfr. anche: [Cass. Pen., sez. 01, del 13/01/2015, n. 3358](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=2648844&idDatabank=0))

Orbene, nel caso di specie, risulta non cessato ancora il comportamento negativo del …, il quale ha attuato più delitti connessi ad una consistente attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti (con conseguente condanna alla pena della reclusione per anni 8 e mesi 4, ridotta, al netto del pre-sofferto, ad anni 6 e mesi 3 e giorni 27 di reclusione); ha leso la fiducia che l’ordinamento gli aveva concesso con ordinanza del …., venendo sorpreso nella commissione di delitto dello stesso tipo durante l’esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale; è stato trovato il ….., al momento del reingresso in carcere per sospensione cautelativa della misura alternativa (seguita da motivata revoca), positivo al drug test con accertamento di abuso di marjuana e di cocaina (vista l’elevata presenza di tracce del consumo di entrambe le sostanze sia alla matrice cheratinica che alle urine); ha continuato a consumare cannabinoidi in carcere, tenendo la droga nascosta in altra cella ove alloggiava ….., appartenente al medesimo gruppo; ha negato il consumo contro l’evidenza dei risultati dei test effettuati il …..

Tale accertamento della recente persistenza del consumo di sostanze stupefacenti (in un tempo immediatamente successivo a quello dei due semestri di carcerazione indicati nella domanda) è senz’altro rilevante per escludere che sia maturata una interiore ed effettiva distanza critica del … dallo stile di vita deviante sfociato nella commissione dei reati la cui pena è in esecuzione. Considerato infatti che la detenzione è collegata a reati connessi all’uso e al lucro illecito sulla compravendita di sostanze stupefacenti, risultava massimamente importante la dimostrazione di cessazione dell’uso di droga. La ricaduta è un dato oggettivo, che non viene in alcun modo ridimensionato dallo stato soggettivo di stress per la “difficile e multiproblematica situazione familiare” evidenziata dal difensore, che avrebbe reso il … più vulnerabile rispetto alla spinta alla trasgressione (del regolamento dell’IPM e di precise prescrizioni) a mezzo di consumo di sostanze stupefacenti. L’irrilevanza dello stato soggettivo è rafforzata dalla considerazione dell’atteggiamento successivo di non rivisitazione della condotta. La vulnerabilità sarebbe infatti stata compatibile con un comportamento leale verso gli operatori, che è mancato nella specie, come dimostrano l’opera di nascondimento della sostanza e la negazione verbale dell’accaduto.

Confermando quindi la mancanza della prova della piena partecipazione all’opera di rieducazione – richiesta nella legge e nel caso di specie mancante per i fatti illustrati, non compensati dalla partecipazione del … ai corsi di ristorazione frequentati nel proprio interesse alla formazione - il reclamo va rigettato.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 54 e 70 comma II legge 354/75;

**RIGETTA** il reclamo proposto da ………. avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il ….

**MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, ….

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

IL PRESIDENTE